

Circolare n. 41 del 18 marzo 1997 del Ministero del Lavoro

Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili: prime direttive per l'applicazione

Applicazione iniziale

In virtù del principio generale della irretroattività e tassatività della legge penale, le disposizioni del decreto legislativo n. 494/96 si applicano ai cantieri per i quali l'incarico di progettazione sia stato affidato formalmente a partire dal 24 marzo 1997, data di entrata in vigore del decreto stesso.

Nell'ipotesi di affidamento della progettazione mediante procedura concorsuale, si deve fare riferimento alla data di pubblicazione del relativo bando.

Campo di applicazione

Il campo di applicazione è definito dagli articoli 1 e 2, comma 1 lettera a) integrati dagli elenchi negli allegati I e II.

In particolare l'articolo 2 comma 1 lettera a) stabilisce che la nuova normativa trova applicazione nei cantieri temporanei o mobili, intesi come "luoghi in cui si effettuano lavori edili o di genio civile il cui elenco è riportato nell'allegato I".

Tale elenco è da intendersi come tassativo e non meramente esemplificativo, tenuto conto del fatto che trattasi di norme la cui violazione è penalmente sanzionata e pertanto non suscettibili di applicazione analogica o estensiva.

Va altresì sottolineato che gli elenchi delle lavorazioni e dei lavori comportanti rischi particolari contenuti rispettivamente negli allegati I e II non sono l'unico elemento da considerare ai fini della individuazione del campo di applicazione, il quale discende invece da una lettera integrata fra i suddetti elenchi e i contenuti degli articoli 1, commi 1 e 2, e 2, comma 1 lettera a).

Pertanto le lavorazioni individuate nell'allegato I e i lavori comportanti rischi particolari di cui all'allegato II rientrano nel campo di applicazione solo nell'ipotesi in cui si svolgano all'interno di un cantiere edile o di genio civile ovvero comportino lavori di tal genere.

A titolo esemplificativo, l'attività di manutenzione di un impianto, che di norma non rientra nella ordinaria tipologia dei lavori edili o di genio civile, è assoggettata alle disposizioni del decreto legislativo n. 494/96 solo qualora venga svolta all'interno di un cantiere edile o di genio civile, così come i lavori di bonifica e sistemazione forestale o di sterro e quelli svolti negli studi televisivi e nei teatri o in tutti i luoghi di ripresa cinematografica e televisiva.

Destinatari

1. Il committente

Il committente è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione, secondo quanto dispone l'articolo 2 lettera b).

Questa definizione in primo luogo fa escludere che possano essere considerati "committenti" gli eventuali appaltatori di tutta l'opera (ad esempio raggruppamenti temporanei di imprese).

In secondo luogo, va precisato che il "committente" deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili.

Pertanto, nell'ambito delle persone giuridiche pubbliche o private, tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori.

2. Il responsabile dei lavori

Il decreto, in conformità ad analogia disposizione della direttiva CEE 92/57 ha previsto che il committente possa, a sua discrezione, designare un responsabile dei lavori a cui affidare uno o più dei seguenti incarichi: progettazione, esecuzione, controllo dell'esecuzione dell'opera, nonché assolvimento degli altri compiti posti a carico del committente dagli articoli 3 e 11.

Si tratta, come evidente, di una facoltà e non di un obbligo, poiché gli adempimenti di cui agli articoli 3 e 11 vengono posti indifferentemente a carico del committente o del responsabile dei lavori.

Nell'ipotesi in cui il committente designi un responsabile dei lavori per l'adempimento degli obblighi sopra richiamati, il relativo incarico può essere affidato sia a un lavoratore subordinato, sia a un lavoratore autonomo con contratto di tipo professionale.

In entrambi i casi, come si evince dall'articolo 6, comma 1, il committente rimane comunque responsabile per "culpa in eligendo o in vigilando".

Coordinamento del decreto 494/96 con altre norme dell'ordinamento giuridico

Non si pongono problemi di incompatibilità con la legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche, per duplice ordine di considerazioni sia perché il regolamento previsto dall'articolo 31 di detta legge non è ancora stato emanato sia in quanto il citato articolo dispone espressamente che detto regolamento dovrà comunque conformarsi alla direttiva quadro 89/391 e alla direttiva particolare 92/57 e quindi alle relative normative nazionali di recepimento.

Con riferimento, poi, all'articolo 18 punto 8 della legge n. 55/90, che stabilisce tra l'altro, l'obbligo di presentazione al committente del piano di sicurezza da parte degli appaltatori, va detto che tale articolo deve ritenersi non più applicabile, poiché le disposizioni del decreto legislativo n. 494/96 regolamentano in maniera diversa la stessa materia.

Articolo 19

I quattro anni di effettivo svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni, o di direttore tecnico di cantiere, devono essere trascorsi entro la data di entrata in vigore del decreto in questione.

La trasmissione all'organo di vigilanza degli attestati comprovanti l'effettivo svolgimento della attività sopra richiamata può avvenire anche successivamente alla data di entrata in vigore ma, comunque, prima dell'accettazione di incarichi di coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori.

L'organo competente a ricevere dette attestazioni è quello situato nel territorio del domicilio dell'interessato.